

Le pronunce di adottabilità, tuttavia, sono poche perché se non c'è un abbandono conclamato è molto pericoloso dichiarare un'adottabilità che potrebbe poi essere revocata con notevoli danni per il bambino.

- A volte le coppie ritengono la durata di efficacia del decreto di idoneità (un anno) insufficiente, anche perché spesso gli enti non si attivano tempestivamente. D'altra parte, il Tribunale non può considerare valido il decreto quando l'ente viene abbandonato, a meno che non risulti accertata la completa responsabilità di tale ente. In questo caso è necessario ripercorrere tutto l'iter per l'emanazione di un nuovo decreto, anche perché di solito è passato più di un anno e in tale periodo possono essere cambiate molte cose nella vita di una coppia.
- Un altro punto da approfondire attiene alle così dette adozioni miti previste dall'articolo 44, lettera d) della legge 184/83 nei casi in cui non si possono interrompere i rapporti tra il minore e la famiglia.

Tribunale per i Minorenni di Salerno

- Il Tribunale per i Minorenni di Salerno non ritiene che l'innalzamento da quaranta a quarantacinque anni della differenza massima di età tra adottanti ed adottato possa produrre effetti positivi per i minori in stato di adottabilità, soprattutto per quelli più grandi.

L'articolo 6, che ha introdotto particolari deroghe in linea con le sentenze 148/92, 303/96 e 283/99 della Corte Costituzionale, ha dilatato l'applicazione dei principi dalle stesse enunciati in quanto non fa riferimento al fatto che la differenza d'età adottato-adottanti debba essere paragonabile a quella che di solito intercorre tra genitori e figli. Inoltre, la prima parte del comma 6 dell'articolo 6, che stabilisce che l'adozione non sia preclusa allorché il limite massimo di età sia superato da uno solo degli adottanti in misura non superiore a dieci anni, deve essere interpretata nel senso che l'eccedenza di dieci anni è da rapportarsi non all'età del più giovane, ma a quella massima prevista dalla legge (quarantacinque anni). Il legislatore, pertanto, ha tolto rilevanza alla differenza d'età per il coniuge più anziano, sia pure entro il limite prestabilito di dieci anni.

Relativamente alle altre due disposizioni in deroga alla norma generale contenute nel comma 6 dell'articolo 6, il Tribunale di Salerno osserva che, per il caso il cui l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato, il legislatore sembra aver recepito il principio sancito dalla sentenza n.148/1992 della Corte Costituzionale (anche se lo ha applicato in maniera estensiva, visto che la necessità di non troncare i rapporti tra fratelli viene frustrata quando le adozioni di più fratelli non avvengono contestualmente o in un breve periodo, ma a distanza di anni).

Il superamento di ogni limite (anche quello decennale) allorché gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno in età minore, invece, crea maggiori difficoltà. Infatti, per assurdo, una coppia di coniugi di sessantatre e settantatre anni, genitori di un diciassettenne, potrebbero adottare un neonato.

Semberebbe, pertanto, che si vada verso un progressivo abbattimento di ogni limite d'età con il rischio che riemerge una cultura incentrata sui bisogni degli adulti piuttosto che su quelli dei minori.

In realtà, i tribunali finiscono ragionevolmente per preferire le coppie più giovani tra quelle disponibili e la nuova normativa sarà priva di effetti, salvo quello di aumentare le aspettative delle coppie più anziane di ottenere un bambino piccolo, rendendo ancora più difficile il collocamento dei più grandi.

- La modifica dell'articolo 28 relativamente all'accesso dell'adottato alle informazioni che riguardano la sua origine presenta, a causa di una confusa formulazione della norma, qualche incertezza circa la necessità che anche gli ultraventicinquenni vengano autorizzati dal tribunale per i minorenni. Sarebbe auspicabile che il legislatore riformulasse la norma in modo da prevedere che non sia necessaria l'autorizzazione per i soggetti maggiori di venticinque anni, fermi restando i divieti di cui all'articolo 28 comma 7.

Relativamente a quest'ultimo comma, il Tribunale di Salerno ha qualche perplessità sull'opportunità di vietare l'accesso alle informazioni qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. Il Tribunale sottolinea che l'"adozione consensuale" in realtà non è prevista nel nostro ordinamento, se non nelle ipotesi di adozione in casi particolari.

- Un ultimo punto riguarda l'opportunità di esplicitare più ampiamente gli interventi volti alla prevenzione dell'abbandono ed al rispetto del diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito della *propria* famiglia e la necessità di tipicizzare tali interventi anche tramite un raccordo con la legislazione regionale.

Tribunale per i Minorenni di Sassari

- L'applicazione della modifica di cui all'articolo 6 della legge 184/83 ha richiesto uno sforzo interpretativo non indifferente con riferimento al nuovo calcolo della differenza massima di età tra i coniugi aspiranti all'adozione ed il minore.
Per raggiungere un'uniformità interpretativa sono stati presi contatti informali con il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e con altri tribunali. Si è, quindi, ritenuto di dover calcolare la differenza di età facendo riferimento a quella del coniuge più giovane.
È opportuno un intervento legislativo chiarificatore sui punti di controversa interpretazione per evitare un'ingiustificata disparità di trattamento legata ad opinioni diverse dei tribunali.
- Il Tribunale di Sassari valuta positivamente la modifica dell'innalzamento dell'età degli adottanti ritenendola in linea con la positiva evoluzione della condizione fisica e mentale della nostra società.
- Altrettanto valido è il calcolo della convivenza per la determinazione del pregresso triennio di stabilità della coppia.

Tribunale per i Minorenni di Torino

- Il comma 5 dell'articolo 6 viene applicato dal Tribunale per i Minorenni di Torino solo nei casi in cui il minore ha già stabilito dei rapporti significativi con la coppia.
Per quanto riguarda il comma 6, l'interpretazione data dal Tribunale è che la differenza massima fra adottante ultraquarantacinquenne e adottato non può superare i

dieci anni. Nell'ambito dell'adozione nazionale, comunque, l'età dei coniugi è uno dei criteri di comparazione per l'abbinamento coppia-minore.

- L'innalzamento del limite di età non ha aumentato le disponibilità verso i bambini italiani più grandi, anzi ha accentuato la disponibilità verso quelli della fascia zero-tre anni. Si tratta di un punto critico della legge che andrebbe rivisto.

Nell'ambito dell'adozione internazionale, invece, le coppie danno disponibilità all'adozione di bambini più grandi a causa della maggiore severità della legislazione degli altri paesi e a causa del fatto che i bambini piccoli vengono dati in adozione ai residenti. I coniugi prendono atto della scarsa disponibilità di bambini piccoli ed offrono una disponibilità più ampia, anche se non si sa se siano sufficientemente motivati e preparati.

Il comma 6, comunque, risulta essere poco chiaro e la sua applicazione determina incertezze negli enti a causa delle diverse interpretazioni date dai tribunali.

- Qualora il Tribunale ritenga i coniugi assolutamente incapaci di farsi carico di un bambino grande, concede una idoneità limitata ad una determinata fascia d'età. Però, di norma, a seguito di accordi con la Procura, con la Corte d'appello e con la Commissione per le Adozioni Internazionali, rinuncia ad indicare nel decreto di idoneità i limiti di età del minore, segnalando ad esempio l'opportunità che il minore sia di un certo sesso, che sia rispettata la primogenitura del figlio biologico o adottivo o l'eventuale disponibilità ovvero l'assoluta indisponibilità verso bambini portatori di handicap.
- Fin dal 1993 sono state costituite in Piemonte delle "équipes adozioni" che valutano la coppia che abbia presentato domanda di adozione. Tali équipes si occupano sia dell'adozione nazionale che di quella internazionale.
- I corsi di informazione e di preparazione delle coppie previsti dalla legge 476/98 vengono gestiti dai servizi territoriali e dagli enti autorizzati insieme, in base ad un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione. Quasi tutte le coppie disponibili all'adozione nazionale o a quella internazionale prima di comparire di fronte al giudice seguono un corso della durata di due giorni.
- In linea di massima i termini temporali vengono rispettati e la professionalità dei servizi è mediamente buona. Tuttavia, i termini per la valutazione dell'idoneità all'adozione sia nazionale che internazionale sono troppo brevi.

- I tre anni di efficacia della domanda per l'adozione nazionale sono lunghi, sia per le coppie che nell'attesa non compiono altre scelte di vita, sia per la magistratura visto che dopo tre anni i requisiti degli aspiranti genitori possono non essere più gli stessi.
- Gli enti autorizzati sono troppi e scarsamente controllati nei paesi esteri dove lavorano.
- Per quanto riguarda l'affidamento familiare, è necessario che gli enti locali lo pubblicizzino e che vi dedichino più energie.

Tribunale per i Minorenni di Trento

- Il Tribunale per i Minorenni di Trento, nel sottolineare l'opportunità che il legislatore fornisca un'interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 6, ha dato la propria interpretazione inviando un decreto relativo all'idoneità all'adozione internazionale nel quale è spiegata chiaramente l'opinione dei giudici di tale Tribunale.

Nel caso specifico, il Tribunale non ha ritenuto opportuno calcolare la differenza d'età sulla base del coniuge più giovane, interpretazione peraltro sostenuta da svariati tribunali minorili, ma ha preso in considerazione l'età del coniuge più anziano ed ha stabilito che egli non dovesse avere più di quarantacinque anni di differenza rispetto all'adottando. Il Tribunale, infatti, ritiene che l'interpretazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 6 non lasci spazio ad incertezze, poiché tale comma si riferisce all'età di entrambi gli adottati e non di uno solo di essi.

Per quanto riguarda poi il comma 6 dello stesso articolo, il suo significato letterale non può interpretarsi come un via libera incondizionato alla coppia di cui uno dei componenti superi di non più di dieci anni la differenza di età stabilita in linea generale dal comma 3.

La locuzione *non è preclusa* ha il significato di *non è impossibile*; si tratta, perciò, di una possibile eccezione che comporta un margine di discrezionalità del giudice, altrimenti il legislatore avrebbe immediatamente formulato il comma 3 dell'art.6 come segue: "L'età degli adottanti deve superare quella dell'adottato di non meno di diciotto e non più di quarantacinque anni per il più giovane, e di non più di cinquantacinque per il più anziano di essi".

Il Tribunale osserva che prima della riforma del 2001 l'articolo 6 non prevedeva deroghe alla differenza d'età stabilita e che alcune sentenze della Corte Costituzionale hanno ritenuto illegittimi criteri così rigidi. Però, tali sentenze riguardavano situazioni particolari con riferimento ad un determinato minore ed al danno grave che sarebbe derivato dal suo mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva. Ed è questa la situazione che, secondo il Tribunale, si sarebbe voluta sanare con il comma 5 dell'articolo 6, che si riferisce all'ipotesi in cui dalla mancata adozione derivi al minore un danno grave e non altrimenti evitabile, e con il comma 6, che allarga ulteriormente lo spiraglio anche ai casi meno estremi, salva la valutazione dell'Autorità giudiziaria e con riferimento ad un minore ben individuato, come avviene per l'adozione nazionale cui detto articolo precipuamente si riferisce.

Non si può ritenere che il legislatore abbia voluto ammettere in linea generale la possibilità che tra un figlio ed un genitore ci sia un divario d'età superiore a quello che, almeno per quanto riguarda la madre, la natura permette, visto che il principio a cui si ispira la legge è quello romanistico in base al quale "adoptio naturam imitatur".

- Il Tribunale per i Minorenni di Trento ha firmato un protocollo d'intesa con la Provincia autonoma di Trento, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti gestori e l'Associazione Amici trentini (ente autorizzato per l'adozione internazionale) per regolamentare alcune questioni relative all'adozione internazionale.

Tale protocollo prevede che l'informazione sull'adozione internazionale alle coppie sia fornita dai servizi sociali degli enti gestori, anche in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e con gli enti autorizzati per l'adozione internazionale. Stabilisce, inoltre, che vi sia un percorso formativo della coppia aspirante all'adozione internazionale che comporti un'approfondita riflessione sui temi dell'infertilità, delle relazioni con le famiglie d'origine, delle motivazioni e problematiche della scelta adottiva, della genitorialità in percorsi interetnici e con bambini a rischio evolutivo.

Il Protocollo definisce anche le regole per la valutazione da parte dei servizi delle coppie aspiranti all'adozione; per l'assistenza, se necessaria, dei neogenitori per almeno un anno dall'ingresso del minore in Italia; per la formazione e l'aggiornamento degli operatori; per lo scambio di informazioni ed il coordinamento tra i servizi.

- Un altro punto riguarda la valutazione psicologica degli aspiranti all'adozione che, se effettuata correttamente, aiuta a preservare il minore dal fallimento adottivo.

Il Tribunale di Trento, prima della decisione dell'istanza in camera di consiglio, fa un colloquio finale con la coppia, di solito condotto da un giudice onorario, sulla base degli elementi forniti dalla relazione dei servizi. Tale colloquio, oltre a permettere la verifica della completezza dell'indagine dei servizi, orienta le coppie verso eventuali momenti di approfondimento ulteriore o richieste di sospensione del procedimento.

- Relativamente al discorso della formazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, nella Provincia autonoma di Trento sono stati organizzati diversi incontri formativi sul trauma del bambino abbandonato, sugli indicatori di rischio nel processo di adozione, sulle problematiche derivanti dalle aree di provenienza dei minori.
- Un'ultima questione che il Tribunale ha ritenuto opportuno segnalare è l'importanza del favorire il confronto interistituzionale con gli enti autorizzati e con la Commissione per le Adozioni Internazionali.

Tribunale per i Minorenni di Trieste

- Si è registrato un numero apprezzabile di domande di coppie nelle quali uno dei due coniugi supera la differenza massima di quarantacinque anni e per alcune di esse è stata applicata la deroga al limite d'età ai sensi del comma 6 dell'articolo 6.

L'innalzamento del limite massimo di età delle coppie adottive non ha, però, comportato un sensibile allargamento della fascia di coppie disponibili all'adozione di bambini con problematiche psicofisiche particolari, con handicap, non più in tenera età o di fratelli.

Sono, pertanto, immutate, se non maggiori, le difficoltà di collocamento adozionale di bambini in situazioni più impegnative resta preoccupante il numero di minori dichiarati definitivamente adottabili per i quali non viene reperita una famiglia né adottiva né affidataria.

Occorre trovare a livello normativo una soluzione alternativa alla comunità (per esempio luoghi di accoglienza quali case famiglia, gruppi familiari, case appartamento).

Tribunale per i Minorenni di Venezia

- Il più consistente tipo di procedura di tutela innanzi al Tribunale per i Minorenni di Venezia è quella relativa agli istituti dell'affidamento e dell'adozione.
Prima di passare ad interventi di allontanamento del minore dal nucleo familiare vengono disposti affidamenti solo diurni anche se non sempre i piccoli comuni sono in grado di reperire persone o luoghi adatti.
La Regione ha cercato di intensificare il ricorso all'affidamento familiare rispetto all'inserimento in comunità, però, soprattutto nelle province di Belluno e Rovigo, si sono notate difficoltà nel reperimento e nella formazione delle famiglie affidatarie.
Inoltre, spesso i genitori preferiscono che il figlio sia in istituto piuttosto che in un ambiente familiare che evidenzia le loro carenze genitoriali.
Il Tribunale, come previsto dalla legge 149/01, pone a due anni il limite massimo di durata dei provvedimenti e ne dispone il rinnovo in un consistente numero di casi nei quali i problemi familiari non sono poi così temporanei.
D'altra parte, interventi più drastici quali la dichiarazione di adottabilità non sarebbero efficaci nei confronti di minori già grandi e legati in modo significativo alla famiglia.
- Sono statisticamente diminuiti i provvedimenti dichiarativi dello stato di adottabilità che riguardano per lo più bambini non riconosciuti oppure casi in cui i genitori non fanno opposizione dimostrando così uno scarso attaccamento ai figli.
Vi sono poi alcuni bambini dichiarati adottabili che per le loro condizioni fisiche non riescono ad essere dati in affidamento preadottivo e che vengono affidati a lungo termine a famiglie che fanno capo all'associazione "Papa Giovanni". Tale associazione dispone di un'ampia rete di famiglie che accolgono questi bambini e che spesso li adottano al compimento dei diciotto anni.
- La Regione si sta impegnando per chiudere gli istituti anche prima della scadenza prevista dalla legge per il 2006. È, però, difficile reperire strutture idonee ad accogliere bambini con problemi di psicosi o minori stranieri non accompagnati per i quali non sia possibile effettuare il rimpatrio assistito. Per questi ultimi minori nella provincia di Venezia sono state attivate modalità operative in rete che facilitano l'accoglienza ed il coordinamento degli interventi giurisdizionali.

- Un altro aspetto che il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha sottolineato è la carenza di norme processuali adeguate alla delicatezza delle procedure di adottabilità visto che non è ancora operativa la riforma processuale e che, pertanto, non vi è l'obbligo della difesa d'ufficio. Il Tribunale si autoregola evitando l'apertura della procedura senza ricorso del pubblico ministero e adottando le regole procedurali previste per i provvedimenti cautelari uniformi in tema di provvedimenti urgenti. Il Tribunale ritiene che siano necessarie norme più articolate e rispettose dei principi di quelle tuttora a disposizione.
- Per le adozioni nazionali i tempi di attesa sono di circa quattro anni a causa dell'ampio numero di coppie che propone domanda, numero accresciuto dalla modifica apportata dalla legge 149/01 ai requisiti relativi all'età. Il Tribunale riesce ad esaminare le richieste in tempi congrui, ma la scarsa disponibilità di minori adottabili costringe le coppie ad orientarsi verso l'adozione internazionale, anche per la quale, comunque, i tempi si stanno dilatando; mediamente sono necessari almeno due anni dal momento della domanda per completare l'iter.
- Per quanto riguarda le relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, la carenza di personale non sempre permette il rispetto del termine di quattro mesi, mentre il Tribunale riesce, sia pure a fatica, ad adottare i provvedimenti nei tempi fissati dalla legge.

Esperienze di attuazione della legge 149/01. Buone prassi e esperienze realizzate in alcuni ambiti regionali

L'ADOZIONE

Provincia autonoma di Trento: il sistema dei servizi per l'adozione

Dall'entrata in vigore della L. 476/'98 nel novembre 2000 la Provincia Autonoma di Trento si è attivata per organizzare la rete dei servizi per l'adozione dando priorità all'articolazione della competenza relativa alla fase pre-adoptiva (informazione e preparazione delle coppie aspiranti, fase istruttoria ai fini dell'idoneità delle stesse) tutta da costruire anche sotto il profilo dell'integrazione con le professionalità delle aziende sanitarie locali chiamate in causa dalla legge medesima, all'art. 29. Nello specifico:

- ha individuato tra i 13 Enti Gestori delle competenze socio-assistenziali ai sensi della LP 14/'91, 4 Enti Gestori a cui affidare la competenza adottiva su tutto il territorio provinciale;
- ha predisposto e sottoscritto, in data 22 gennaio 2002, con i soggetti locali del "sistema adozione" un protocollo operativo per gli adempimenti inerenti l'adozione internazionale, a carattere sperimentale per la durata di 1 anno dalla sottoscrizione.

L'attività negli anni dal 2003 al corrente anno 2005 nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui alla L. 149 /01, per quanto riguarda la qualificazione e l'ampliamento dei servizi di promozione e sostegno dell'adozione, come una delle modalità di risposta ai bisogni dei minori in abbandono, si è esplicata su queste direttrici:

- A. *consolidamento delle attività di informazione e preparazione delle coppie aspiranti all'adozione* avviate nel dicembre 2000, attraverso l'ampliamento del percorso, pensato inizialmente per le coppie aspiranti all'adozione internazionale, alle coppie aspiranti alla sola adozione nazionale. Ha coinvolto fino ad oggi 420 coppie con un elevato indice di gradimento da parte dei partecipanti;
- B. *Consolidamento delle attività inerenti il percorso conoscitivo valutativo delle coppie aspiranti rafforzando:*
 - l'aspetto di omogeneità della qualità del percorso offerto alle coppie aspiranti estendendo i parametri di qualità previsti in sede di protocollo operativo sull'adozione

internazionale, alle coppie aspiranti alla sola adozione nazionale inizialmente rimaste fuori;

- l'aspetto di momento interattivo di conoscenza di sé e di auto-consapevolezza riguardo alle proprie motivazioni, rappresentazioni mentali della genitorialità e della filiazione, risorse e limiti rispetto ai compiti specifici della genitorialità adottiva e all'accettazione delle diversità e problematiche di cui i bambini adottabili sono o possono essere portatori. La finalità è far diventare il percorso istruttorio non un mero momento di valutazione subita ma una preziosa risorsa per le coppie in termini di auto-orientamento e auto-valutazione rispetto al proprio intento adottivo;
 - l'integrazione delle due professionalità sociale e psicologica nel rispetto delle specificità di ciascuno.
- C. porre le condizioni per la costruzione di percorsi integrati (sociale e psicologico) di accompagnamento e sostegno dei nuclei adottivi nel post-adozione, risolvendo la posizione dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari che non riteneva tali funzioni di propria competenza.

Nello specifico:

- si è recepito con deliberazione provinciale n. 869 dd 23/4/04 contenuti dell' Accordo 3/8/2000 della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozione internazionale;
 - si sono attivati contatti tra i dipartimenti provinciali alle politiche sociali e alle politiche sanitarie che hanno portato in data 11 febbraio 2005 a dichiarare le funzioni di accompagnamento e sostegno nel post-adozione, di competenza dell'APSS in quanto rientrante nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 20/11/2001 sia pur limitatamente al periodo di 1 anno dall'ingresso del minore in Italia.
 - si sta predisponendo a livello operativo un progetto di intervento integrato per il post-adozione, articolato 2 dimensioni:
 - una fase istituzionale/interprofessionale non opzionale per le famiglie, definita "interventi di accoglienza" (3 incontri);
 - una fase opzionale articolata su 2 tipi di intervento: individuale e di gruppo, 2 livelli di attivazione: provinciale e territoriale.
- D. Porre le basi per una condivisione di valori, orientamenti e prassi operative con gli EA e per un raccordo operativo tra essi ed i servizi sociosanitari pubblici. Dato l'elevato

numero di enti autorizzati ad operare sull'intero territorio nazionale e la loro variegata dislocazione geografica, si è deciso di privilegiare, come prima fase, gli EA con sede operativa in provincia di Trento. Con essi (n. 3) si è formato un gruppo di lavoro finalizzato: alla conoscenza e condivisione delle reciproche modalità organizzative e operative di lavoro con le coppie (attraverso una scheda tecnica di rilevazione dell'operatività del singolo EA suddivisa per fasi) e all'individuazione, fase per fase, degli *aspetti di qualità* irrinunciabili a cui attenersi. Tali aspetti vogliono diventare la base di partenza per un confronto allargato con tutti gli enti che possono operare nel territorio della provincia di Trento, confronto che si intende avviare entro la fine dell'anno;

E. *Attivare contatti con il dipartimento istruzione provinciale volti a:*

- organizzare un *corso formativo per i docenti* delle scuole sulle tematiche dell'adozione e dell'affidamento familiare (in collaborazione con la sezione locale dell'ANFAA) nonché sui bisogni che i minori possono esprimere e sulle peculiarità della relazione scuola-famiglia, nelle diverse tipologie di famiglia con cui la scuola si trova a confrontarsi nella società attuale. L'effettuazione del corso è in programmazione per marzo 2006;
- *ricercare e concordare modalità di flessibilità nell'ingresso a scuola e nella frequenza scolastica* (sia all'inizio che in itinere) dei minori adottati che arrivano in età scolare.

F. *Effettuazione della ricerca " Follow- up sul fenomeno adottivo in Trentino nel periodo 1/1/1985 - 30/6/2002 "* affidata all'Università degli studi di Trento - Dipartimento scienze umane e sociali e finalizzata a:

- *raccogliere*, nella sua parte quantitativa, *dati sugli aspetti ed andamenti strutturali del fenomeno e a definire una griglia di rilevazione degli stessi* per consentire una loro osservazione nel tempo e una riflessione volta ad una coerente programmazione degli interventi di settore;
- *costruire*, nella sua parte qualitativa, *indicatori* finalizzati alla prevenzione dei disturbi del comportamento e dell'integrazione familiare, utili alla programmazione dei servizi;
- *monitorare strumenti clinici* da inserire successivamente nella pratica clinica per il supporto alla costruzione del legame adottivo.

G. *formazione operatori:* attivate (in aggiunta a quelle già svolte nel 2001 e 2002) le seguenti iniziative formative a livello locale, rivolte ad assistenti sociali e psicologi:

- un percorso di supervisione interprofessionale di 18 incontri per gli operatori dell'adozione dei due servizi, sociale e psicologico, (attualmente in corso) volto a: migliorare il processo conoscitivo/valutativo con le coppie (anche sul versante del riconoscimento ed uso dei propri vissuti relativi ai temi affrontati con le coppie, da parte degli operatori) e rafforzare la capacità di interazione/integrazione lavorativa tra le due figure di professionisti coinvolti (assistente sociale e psicologo);
 - un seminario sul tema "Bambini e adolescenti immigrati e loro famiglie nel rapporto con i servizi" con la dott.sa Marie Rose Moro docente di psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza all'università di Parigi (4/11/04);
 - un seminario su "Le adozioni internazionali con i paesi di origine" in data 13 /5/ 2005 a cui è intervenuto il dott. Giorgio Macario;
- E. *Sistema informativo*: costituzione di un gruppo di lavoro specifico tra i vari soggetti locali del sistema adozione, per l'attivazione di un sistema informativo locale con il triplice obiettivo di:
- Informatizzare il lavoro dei servizi sociali e costituire una "cartella adozione" informatizzata;
 - Consentire una raccolta periodica dei dati sul fenomeno adottivo a livello locale e la loro elaborazione in tabelle e report;
 - Consentire la comunicazione e l'interazione con gli altri soggetti del "sistema adozione".

Veneto: lo sviluppo del sistema dei servizi per l'adozione

Fin dall'approvazione della nuova legge sull'adozione il Veneto si è mosso nella direzione di realizzare un sistema di interventi a favore della famiglia adottiva qualificato ed esteso a tutta la regione, impegno segnato in particolare dall'approvazione del primo protocollo operativo, nel 2001, e nel luglio del 2004 dall'approvazione con la deliberazione di Giunta Regionale n.2155 del secondo protocollo operativo regionale, al quale hanno aderito 18 enti autorizzati, il Tribunale per i Minori e le Aziende ULSS presenti nel territorio regionale.

Ma definizione di tale sistema di interventi è il frutto di una serie di provvedimenti che hanno attivamente coinvolto tutti i soggetti interessati. Nel 2001 è stato attuato un piano formativo che ha coinvolto quasi 200 operatori pubblici, degli enti autorizzati e del Tribunale per i Minorenni di Venezia che ha portato alla definizione di "Linee guida operative regionali per l'adozione nazionale ed internazionale". Nel marzo 2001 (deliberazione di Giunta 712/01) sono state costituite 26 équipes specializzate, presenti tutte le Aziende ULSS regionali, formate ciascuna da un minimo di due assistenti sociali e due psicologi.

Con deliberazione 2161 del luglio 2004 è stato avviato il "Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia adottiva" che ha avviato in ogni ambito provinciale una serie di progetti di intervento realizzati dalle équipes adozioni consultoriali con gli enti autorizzati firmatari del protocollo operativo regionale, rivolti soprattutto alla fase del "post adozione", successiva all'ingresso del minore nella famiglia di origine.

E' stato nominato un referente per Provincia per un miglior raccordo interistituzionale fra le équipes, gli Enti autorizzati che seguono la coppia nella fase di abbinamento ed incontro con il minore nello stato straniero ed il Tribunale per i minorenni. Vi sono riunioni periodiche sia a livello provinciale fra équipes adozioni e referente provinciale, sia a livello regionale fra i referenti provinciali, il Tribunale per i Minorenni di Venezia e la Direzione Regionale, e fra questi e gli enti autorizzati.

Caratteristica saliente del Protocollo Veneto è la realizzazione, a partire dal 2002, di percorsi informativi e di sensibilizzazione rivolti alle coppie aspiranti l'adozione prima della presentazione della domanda di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.

I corsi sono suddivisi in due momenti distinti: il primo presso il consultorio familiare, della durata minima di 8 ore, durante le quali vengono date le informazioni più significative rispetto all'iter adottivo, alla normativa vigente e agli aspetti psicosociali dell'adozione. La seconda

parte del corso, della durata minima di 12 ore, viene svolta presso un ente autorizzato che invece informa la coppia su tutti gli aspetti relativi all'adozione internazionale situazione riguardante l'adozione internazionale.

La Regione, per questa seconda parte del Corso, prevede un contributo alla spesa sostenuta dalla coppia attraverso i buoni adozione di 103,29 euro (il corso svolto presso il consultorio è gratuito); allo stato attuale sono stati assegnati fra il 2002 e il 2005 circa 2400 buoni.

Sono stati realizzati in collaborazione con gli enti autorizzati ormai centinaia di corsi di informazione e sensibilizzazione (solo nel 2004 sono stati 148). Nel 2004 hanno partecipato ai corsi di informazione e sensibilizzazione più di 1102 coppie (con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente), concordando con gli enti autorizzati contenuti, durata, caratteristiche, la stessa metodologia di lavoro e mantenendo una costante tendenza alla riduzione dei tempi medi di attesa sia per quanto riguarda la partecipazione ai corsi, sia per quanto riguarda alla valutazione di idoneità.

Il protocollo operativo per il post-adozione, prevede il sostegno e l'accompagnamento della coppia nel proprio compito educativo e del minore, attraverso l'apporto degli operatori dell'équipe adozione, degli Enti autorizzati e, all'occorrenza, anche dei servizi socio sanitari specialisti per l'età evolutiva. Il Protocollo garantisce inoltre la disponibilità delle équipe adozioni consultoriali nella predisposizione della relazioni post adozione nei tre anni successivi all'ingresso del bambino in Italia (fino a quattro relazioni).

Con il "Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia adottiva", approvato nel luglio del 2004 si è superata la fase di costruzione e consolidamento del sistema dei servizi a favore dell'adozione.

Il progetto nasce dall'esigenza di costruire percorsi di sostegno e di accompagnamento della famiglia adottiva e del minore adottato anche dopo l'arrivo del minore in Italia, in considerazione in particolare del fatto che i bambini adottati molto frequentemente non sono piccolissimi, e che l'adozione è sempre più internazionale. Tali percorsi si pongono anche l'obiettivo di dare alla scuola strumenti conoscitivi per essere più attenta e preparata all'accoglienza di bambini e famiglie con storie così ricche e particolari, di attivare forme e modalità di solidarietà fra le famiglie stesse, di offrire tempo e competenza di operatori preparati.

Sono percorsi di accompagnamento e sostegno articolati, che passano dalla costituzione di gruppi di confronto fra famiglie adottiva, alla formazione degli operatori scolastici, alla

proposta di *spazi di consulenza psico-pedagogica alla coppia e al minore pensati in maniera specifica per l'adozione*.

Si tratta in particolare di percorsi *diversificati in base alle esigenze e alle caratteristiche di ogni territorio* provinciale che vanno a collocarsi all'interno di una dimensione più ampia dell'integrazione fra enti autorizzati, associazioni che operano nel campo dell'adozione, equipe adozioni delle Aziende ULSS, mondo della scuola, nella linea che ha caratterizzato da tempo lo sviluppo del welfare veneto.

Lombardia

Nel 2000 la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo Operativo Coordinato con il quale sono state definite le diverse fasi dell'iter adottivo nonché le modalità di collaborazione tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, che è poi stato sottoscritto dagli Enti Autorizzati per le Adozioni Internazionali.

Al fine di dare concreta applicazione al Protocollo favorendo la crescita della collaborazione tra i diversi soggetti individuati dalle leggi 476/98 e 149/01, è stato istituito un tavolo di lavoro regionale composto da rappresentanti di tutti i soggetti istituzionali chiamati in causa dalla normativa, con il compito di definire le linee guida del percorso adottivo.

Il documento è stato tradotto nelle "Linee per la definizione del percorso adottivo" con D.G.R. n. VII/14043 8 agosto 2003".

Uno degli effetti di ricaduta molto interessanti che ha avuto la costituzione di questo gruppo di lavoro è senza dubbio la costituzione di un coordinamento stabile tra gli Enti Autorizzati.

Ciò è molto importante per la Lombardia dove sono presenti moltissimi Enti Autorizzati

Con le linee guida sono stati istituiti "Tavoli locali di coordinamento": sono uno dei punti centrali del documento. Infatti è loro il compito di garantire l'applicazione di tutte le fasi del Protocollo Operativo Coordinato e di programmare a livello locale le azioni di attuazione della normativa vigente facilitando alle coppie il percorso adottivo attraverso informazioni chiare, trasparenti ed omogenee e soprattutto favorendo, in chi si rende disponibile all'adozione, la crescita della consapevolezza del significato di essere genitori adottivi attraverso un'opportuna preparazione.